

**Alcuni orientamenti di Merito e della Suprema Corte di Cassazione,
in riferimento al reato di diffamazione a mezzo stampa - Esclusione
Art. 595 c.p. – Art. 21 Costituzione**

Diffamazione col mezzo della stampa, diritto di cronaca e di informazione

Tribunale di Palermo - 2004

Il diritto di cronaca costituisce una scriminante rispetto al delitto di diffamazione, anche quando ne deriva una lesione ed aggressione all'altrui reputazione, a condizione che i fatti narrati siano veri, e non solo verosimili, essendo necessario che l'autore dello scritto accerti l'esattezza della notizia e verifichi scrupolosamente l'attendibilità della fonte da cui la notizia proviene.

Tribunale di Milano - 2003

Il diritto soggettivo alla tutela dell'onore e della reputazione trova i propri limiti nei diritti, altrettanto garantiti sul piano costituzionale, alla libera espressione e divulgazione del pensiero. Ne discende che, qualora ricorra un interesse dei consociati ad essere informati ed a partecipare al dibattito sociale e politico, anche le notizie potenzialmente lesive dell'altrui reputazione restano divulgabili lecitamente, in quanto penalmente scriminate ed improduttive di responsabilità civile, a condizione che non venga travalicato il limite dell'esercizio dei diritti tutelati dall'art. 21 cost.

Tribunale di Roma - 2002

Perché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore possa considerarsi lecita, devono ricorrere le seguenti tre condizioni: l'utilità sociale dell'informazione; la verità oggettiva o anche solo putativa, purché frutto di diligente lavoro di ricerca; la forma civile nell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza.

Tribunale di Roma - 2002

Le condizioni perché si possa parlare di diritto di cronaca sono l'utilità sociale dell'informazione, la verità oggettiva (o putativa, ma dopo rigoroso accertamento) dei fatti esposti e la continenza della forma espositiva.

Cassazione sezione quinta penale - 2004

In tema di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l'esimente putativa del diritto di cronaca quando emergono gli estremi di un incolpevole ed involontario errore percettivo del giornalista sulla corrispondenza al vero del fatto esposto. In particolare, va esente da responsabilità il giornalista che in esito ad un accurato controllo della notizia appresa da più fonti informative, saggiata la verità della stessa mediante contatto e riferimento a fonti di sicura qualità e affidabilità, abbia reso un fatto contra verum per errore incolpevole o assolutamente scusabile.

Cassazione sezione quinta penale - 2003

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista può lecitamente ricorrere ad un linguaggio particolare diretto a stimolare l'attenzione dei lettori, ma non può pretendere di stravolgere il nucleo semantico delle espressioni che adopera, in quanto il significato di una parola è quello che l'etimo, l'uso, la consuetudine linguistica e, se necessario, l'opinione degli studiosi gli attribuiscono.

Cassazione sezione quinta penale - 2002

In tema di diffamazione a mezzo stampa, posto che la scriminante del diritto di critica - a differenza di quella del diritto di cronaca - presuppone un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza del fatto assunto a base delle opinioni e delle valutazioni espresse, ove queste non vengano a costituire una gratuita aggressione all'altrui patrimonio morale, deve ritenersi che sia giudizio di mero fatto quello avente ad oggetto la qualificabilità di una data manifestazione del pensiero come cronaca o come critica, fermo restando che nella seconda di tali ipotesi il limite del diritto di critica è segnato solo dal rispetto dei criteri della rilevanza sociale della notizia e dalla correttezza delle espressioni usate.

Cassazione sezione prima penale - 2001

In tema di diffamazione con il mezzo della stampa, perché sia integrato il dolo in capo a chi ha concesso un'intervista non è necessario un consenso specifico alla pubblicazione della notizia diffamatoria in quanto la stessa concessione dell'intervista presuppone, salvo prova del contrario, il consenso alla diffusione delle notizie fornite all'intervistatore nel corso dell'incontro.

Cassazione sezione quinta penale - 2001

Nel valutare la portata offensiva di una frase, e l'eventuale sussistenza della scriminante del diritto di critica politica ex art. 51 c.p., il giudice non può non tenere conto dell'occasione che determina la reazione critica, e della situazione storico politica complessiva; ne consegue che, nell'ambito di una competizione politica caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di una maggiore aggressività, la pronuncia di una frase obiettivamente offensiva - purché incidente sulla sola dimensione pubblica del destinatario - può ritenersi lecita (nella specie, si è ritenuto che la frase "ormai sei morto e puzzi pure", rivolta al sindaco di un piccolo paese da un consigliere comunale di parte politica avversa in occasione di una seduta del Consiglio comunale, fosse da intendere come "sei morto politicamente già da molto tempo" e rientrasse dunque - ancorché pungente - nel legittimo esercizio del diritto di critica politica, tenuto conto della delicatezza del tema in discussione e del generale clima di aspra contrapposizione politica sul piano nazionale e locale).

Cassazione sezione quinta penale - 2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, è consentito al giornalista effettuare accostamenti tra notizie vere, a condizione che esse non producano un ulteriore significato che trascenda la notizia stessa, acquisendo una autonoma valenza lesiva.

Cassazione sezione quinta penale - 2001

In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica presuppone una notizia che ad esso preesiste (momento che attiene ancora al diritto di cronaca), con la conseguenza che sussiste l'obbligo dell'articolaista di esercitare la propria critica esclusivamente su dei fatti del cui nucleo fondamentale (con esclusione dei fatti marginali, che sono penalmente irrilevanti) ha verificato la corrispondenza al vero.

Cassazione sezione quinta penale - 2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa, il limite della continenza, entro il quale deve svolgersi un corretto esercizio del diritto di cronaca e di critica, viene superato quando le informazioni, pur vere, si risolvano - per il lessico impiegato, per l'uso strumentale delle medesime, per la sostanza e la forma dei giudizi che le accompagnano - in un attacco personale e gratuito al soggetto cui si riferiscono: quando cioè, al di là della offensività della notizia e della negativa sua valutazione (che sono scriminate se veritiere e di interesse sociale) si realizzi una lesione del bene tutelato, attraverso il modo stesso in cui la cronaca e la critica vengono attuate. (Fattispecie in cui, nell'articolo giornalistico, era riportata la notizia che il vicepresidente dell'unione ... aveva detenuto "una montagna di cassette pirata"; la Corte, ritenendo che la espressione, sia pure iperbolica, dovesse essere intesa nel senso che le cassette in possesso del soggetto fossero in numero tale da escludere errori o sviste, ha affermato che non è stato superato il limite della continenza ed ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna).

Cassazione sezione quinta penale - 2000

Non esula dai limiti del legittimo esercizio del diritto di cronaca, e non può quindi dar luogo a giudizio di responsabilità per il reato di diffamazione, la condotta di un giornalista il quale; in un articolo di cronaca, abbia definito come "santone" dedito a "fatture di maledizione" un soggetto al quale, in un comunicato degli organi di polizia in cui si dava notizia, tra l'altro, del suo avvenuto arresto, nell'ambito di indagini volte a contrastare fenomeni di sfruttamento della prostituzione di donne provenienti dalla Nigeria, veniva attribuita l'effettuazione di rituali magici finalizzati a far credere alle suddette donne che esse sarebbero state esposte alla "vendetta degli spiriti" in caso di disobbedienza.

Cassazione sezione quinta penale - 2000

In tema di diffamazione a mezzo stampa può essere riconosciuta l'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca qualora vengano dal cronista rispettate le seguenti condizioni: a) che la notizia pubblicata sia vera; b) che esista un interesse pubblico alla conoscenza dei fatti riferiti; c) che l'informazione venga mantenuta nei limiti della obiettività. Questi principi hanno rilevanza oltre che per il giornalista autore dell'articolo, anche per il direttore responsabile, con la differenza che per quest'ultimo deve farsi riferimento alla peculiare funzione del suo ruolo. Egli, infatti, oltre a vigilare a che nessuno venga offeso attraverso gli articoli del giornale, ha la funzione di disporre o quanto meno approvare l'impaginazione e quindi la presentazione degli articoli, attraverso la loro disposizione nelle pagine, e la redazione grafica e letterale dei titoli. L'aggressività di alcune espressioni, usate da un giornalista o da un intervistato, non comporta in modo automatico la responsabilità del direttore, ma va valutata la correttezza dell'informazione anche in relazione alle modalità di presentazione della notizia.
